SAGGIO SULLA RELIGIONE IN GENERALE, OSSIA BREVI INSEGNAMENTI...

SAGGIO

SULLA

RELIGIONE IN GENERALE

OSSIA

BREVI INSEGNAMENTI SULLA RELIGIONE IN GENERE

PER SERVIRE DI MODELLO

ONDE GIUDICARE DEI PREGI E DEI DIFETTI DI CIASCUNA RELIGIONE

con cenno inoltre

SUL RAPPORTO DEL RAMO RELIGIOSO COI GOVERNI

DI

S. O. A. M. G. V. C. I.

TORINO
STAMPERIA DELL'UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
Via Carlo Alberto, n° 33, casa Pomba
1866

CAPO I.

D'onde tragga origine, e che cosa sia religione; quale il suo campo.

1. L'uomo non può spingere le sue cognizioni al di là di quanto gli fa impressione, quindi non può conoscere l'interna natura delle cose, e viemmeno la loro primitiva origine, e la loro finale cessazione, anzi neppur sa se abbiano avuto principio, se avranno termine.

2. Da questo vuoto, da quest'ignoranza, chiunque rifletta sul serio, resta oppresso, resta avvilito, e per pensare che vi pensi tutto torna indarno; almeno che un tal vuoto potesse colmarsi, una tal ignoranza togliersi quanto al principio e fine della nostra specie, ma neppur questo ci è concesso.

3. Anzi pel principio riferito al N. 1, giusta cui non si possono spingere le cognizioni al di là delle impressioni, ne viene ancora, che avvi ignoranza delle cose non ancora accadute, delle cose future, che non dipen-

dono da leggi fisse e conosciute, e questa è anche un ignoranza, che non piace, ma che indarno si cercherebbe di togliere.

4. Che se l'uomo non può spingere le sue cognizioni al di là di quanto gli fa impressione, neppure può operare al di là di ciò, su cui può giugnere a fare impressione, e con questa vincere la resistenza che se gli oppone. La sola sua volontà non serve a produr variazioni, non essendo la volontà che un'operazione a lui interna, che non affice il resto, nè può comandare alla natura; ed anche da questo canto trovasi egli mal contento, e volentieri si spingerebbe, se potesse, al di là delle sue forze.

5. Ma comunque la suscettibilità del sapere e dell'operare sia nell'uomo ristretta, come si disse alli numeri 1, 3 e 4, non v'ha dubbio che un'assai più vasta sfera, un assai di gran lunga più vasto campo esista di scienza e di operazione, ed a questa più ampia sfera, a questo più vasto campo egli, come pur si disse, aspira, ma indarno, colle sole sue forze.

6. Quindi facilmente si induce a supporre altro essere, la di cui suscettibilità di sapere e di operare, sia più estesa della sua, e vorrebbe dal medesimo acquistar scienza più vasta, venir fornito di forze operative più ampie, e concepisce naturalmente per tal Essere un ossequio, una venerazione, un timore, nel complesso di quali sensazioni, di quali affetti sta sostanzialmente la religione, non essendo questa in sostanza

che ossequio, venerazione, timore, e la loro manifestazione con atti esterni, manifestazione di religione.

7. Pertanto le rivelazioni, le profezie, i miracoli formano campo di religione, e si ha ossequio, venerazione, timore di quell'Essere che si crede dotato della suscettibilità di rivelare, profetizzare e fare miracoli, anche servendosi dell'opera altrui.

8. Che se quell'Essere ha scienza e forza operativa eccedente quella dell'uomo, tanto più deve credersi, che abbia anche quella umana, e perciò la scienza e forza operativa dell'uomo può pur venir esercita da detto Essere ed entrare anche nel campo religioso, così, per esempio, può venir da lui esercita la scienza dei doveri dell'uomo verso sè stesso, e verso gli altri per mezzo della rivelazione, col che tale scienza, a cui arriva pure l'uomo con la sola ragione, viene ad entrare anche nel campo religioso: ma però il campo, propriamente detto religioso, consiste nella scienza e forza operativa eccedente quella umana, alla quale ultima non potrebbe venir ristretto senza fare sparire l'ossequio, la venerazione, il timore, ossia la religione.

9. Pertanto il campo religioso, propriamente detto, comincia là ove cessa il campo della scienza e forza operativa umana; e siccome il limite di quest'ultimo campo non è ancora pienamente conosciuto, così di mano in mano, che questo campo va meglio conoscendosi ed allargandosi, quello religioso va altrettanto restringendosi, ma sarà sempre nullameno vasto, e tale da dar luogo alle religioni.

CAPO II.

Motivo della varietà delle religioni, scopo che si devono proporre per rendersi il più possibile uniformi, ed in pari tempo proficue all'umana specie, loro basi, necessità, e direzione.

10. Le rivelazioni, le profezie, i miracoli, siccome cose proprie dell'Essere superiore all'uomo (N. 7), non possono emanare che da tal Essere, o da coloro, della cui opera vogliasi servire.

11. Ciò nullameno possono spacciarsi rivelazioni e profezie, e miracoli anche indipendentemente da detto Essere.

12. Ma perchè tale spaccio abbia credito egli è sempre d'uopo, che abbia l'aspetto di partire da tal Essere.

13. Perchè però contengonsi cose trascendenti la suscettibilità scientifica dell'uomo, fra cui le qualità di detto Essere, non puossi avere nei relativi insegnamenti uniformità, poichè questa è bensì immancabile nelle cose cadenti nella cerchia dello scibile umano, come sarebbe l'aritmetica, la geometria, ma è un puro azzardo il vedersi accordo fra due o più, senza essersi intesi prima, su cose eccedenti l'umana cognizione, e da ciò appunto deriva la diversità delle religioni.

14. Per altro qualora le religioni si proponessero per iscopo il ben essere dell'umana specie col mezzo del-

l'insegnamento dei doveri dell'uomo verso se stesso, e verso gli altri in via di rivelazione, che chiameremo *morale rivelata*, nel mentre si renderebbero proficue all'uman genere, cadrebbero pure d'accordo nella sostanza, e così in ispecie intorno alle qualità dell'Essere superiore, e non differenzierebbero più che nei dettagli.

15. Di fatti la ragion naturale della abbastanza chiaramente che per rendere proficuo lo scopo di cui nel numero precedente deve l'Essere superiore rappresentarsi *affezionato all'umana specie e tanto sciente*, che l'uomo non possa credere di non averlo testimonio del suo ben agire e non speri così il premio, o del suo mal agire e non tema così il castigo, *tanto possente*, che sia persuaso che può premiarlo e punirlo, *giusto* affinchè sia certo che gli darà il premio, ed il castigo, senza però escludergli la possibilità del perdono e quindi la qualità di *misericordioso* per non troncare la via all'emendazione, e che, siccome qualora il premio ed il castigo si dovesse restringere al solo tempo della vita, non sarebbe ciò sufficiente, perchè in questa vita alle azioni buone ed alle cattive, non si vede seguire tosto, e tante volte neppure tardi il premio ed il castigo, così è d'uopo figurarsi un campo più vasto, un tempo più lungo pel premio e castigo, e perciò far credere come verità l'*immortalità dell'anima*, ossia che quest'anima esista e non muoia col corpo, onde la medesima premiare poi o punire.

16. L'Essere, ossia Ente fornito delle qualità surriferite, e l'immortalità dell'anima umana coi premii o

castighi formano le basi sostanziali di qualunque bene intesa religione. Essendo poi la necessità della credenza di dette basi evidente per ottenere la moralità, e così pel ben essere dell'umana specie (N. 14), evidente pure si presenta la necessità delle religioni, ben inteso su tali basi fondate.

17. Tutto ciò che esce fuori dell'orbita di dette basi può anche ammettersi, purchè concorra a famularle, o quanto meno non le contrasti. Quindi, per esempio, può l'immortalità dell'anima estendersi anche a quella degli infanti ed altri non suscettibili di raziocinio, tutto che per questi non c'entri l'idea del premio e del castigo, può ammettersi la risurrezione dei morti, e così la ricongiunzione dei corpi colle rispettive anime e cose simili.

18. Dalle premesse si scorge potersi instituire e riformare religioni anche indipendentemente dall'Essere superiore, però sotto la sembianza sempre che la cosa parta da esso, e così, *perchè abbia luogo almeno la detta sembianza*, gli instituttori e riformatori e loro successori, nel dirigere il personale religioso subalterno e le altre cose di religione secondo lo scopo di cui al N. 14, e le basi di cui alli numeri 15 e 16, dettato l'uno e suggerite le altre dalla facoltà scientifica umana, ossia dalla ragion naturale, nel mentre devono sempre aver questa per loro guida, non devono lasciarla far di sè mostra, ma tenerla dietro le scene col detto scopo, e fare figurare agli spettatori sul palco altro scopo, cioè la salvezza dell'anima, il bene spirituale, e ciò anche,

oltre il fine suddetto per la cagione che il bene temporale può essere individualmente inteso in vario senso; e far agire altre prove di quanto loro occorre insegnare, cioè rivelazioni, profezie, miracoli ed altri moventi per quanto loro occorre far praticare, cioè premi e castighi, massime dell'altra vita, e ciò anche, *oltre il suddetto fine*, pel motivo che la natural ragione come prova non serve per la moltitudine, e come movente non è movente tale da poter contenere le passioni, ossia la tendenza al mal fare, almeno nella massima parte; e tutto ciò viene sempre più in conferma della necessità delle ben intese religioni, scorgendosi in pari tempo doversi avere in esse o individuo o corpo dirigente, ossia una Direzione per mezzo d'individuo o di corpo, per caduna religione senza che con ciò si voglia dire inammessibile il sistema di più Direzioni tra di loro indipendenti nella stessa e medesima religione, purchè esercite su individui ed in luoghi diversi.

CAPO III.

L'insegnamento della morale rivelata si è la vera cosa che renda legittima l'esistenza, la pratica delle religioni, il vero ragionevole oggetto che si possano proporre.

19. Il ben essere, ossia *la conservazione ed il perfezionamento dell'umana specie* da aversi di mira dalle religioni (N. 14), sebbene occultamente (N. 18), si è colla *morale rivelata* che vuolsi da esse venir promosso

(detto N. 14), *ossia coll'insegnamento dei doveri dell'uomo verso se stesso e verso gli altri*, mezzo unico che abbiano le medesime, ma potente, perchè facendolo partire dall'Essere superiore in modo esplicito gli danno forza di agire direttamente sull'animo, sulla coscienza.

20. Coll'avere compresi nella morale *i soli doveri dell'uomo verso di se e verso gli altri* non si volle dar bando ai *doveri religiosi*, ossia *verso l'Essere superiore*, ma solo si volle dare a conoscere, come si sostiene, che la sola esecuzione di quei doveri basta per conseguire il ben essere dell'umana specie senza uopo dell'esercizio dei doveri religiosi, se l'esercizio di questi non fosse per l'umana schiatta necessario onde ottenere l'adempimento di quelli, ossia della morale come sopra circoscritta.

21. I doveri religiosi discendono da leggi che diremo *religiose*, gli altri doveri, ossia i *doveri morali*, emanano da leggi che diremo *morali*. Le leggi del primo genere, come le obbligazioni da esse provenienti non sono legittimate, non hanno un'esistenza sostenibile, relativamente allo scopo del ben essere dell'umana specie, salvo perchè sono necessarie, e conducono a far osservare le leggi del secondo genere e le obbligazioni indi derivanti, non sono relativamente a detto scopo sostenibili per se stesse nello stesso modo che non lo sono le leggi penali, le quali vengono solo ammesse perchè riputate necessarie per fare eseguire le altre leggi.

22. Pertanto i doveri religiosi e le leggi che li pre-

scrivono hanno un'importanza secondaria, nel mentre i doveri morali e le leggi che li comandano hanno un'importanza primaria e meritano tutta l'attenzione, e quindi il personale religioso deva sopratutto occuparsi dei doveri del secondo genere e non prendere di mira quelli del primo genere, se non in quanto conducono all'osservanza di quelli del secondo genere.

23. In sostanza le leggi religiose, i doveri religiosi indi nascenti, e le pratiche religiose devonsi ritenere come mezzi necessarii per conseguire l'osservanza dei doveri morali; le pratiche religiose poi in ispecie devono essere il condimento, l'ornato, la morale invece la parte sostanziale del cibo, il vero oggetto, e non altrimenti. Perlocchè, sebbene si voglia ammettere, anzi sostenere che la riunione dei religionarii debba essere motivata principalmente dal fine di render culto all'Essere superiore, e che si debbano far figurare ai loro occhi in prima linea i doveri religiosi, l'occupazione tuttavia principale, il tempo tuttavia maggiore, e quasi per intiero deve essere impiegato nell'istruzione morale, con qualche tocco anche d'istruzione religiosa. Il culto, le esteriorità, sia del personale religioso, che del luogo, devono servire sempre di occasione per riunire il popolo onde istruirlo in nome dell'Ente supremo, onde sentire la di lui parola sulla morale, con qualche tocco anche, come or si disse, d'istruzione religiosa.

24. Impertanto non sono a commendarsi, anzi neppure a tollerarsi non solo le perpetue, ma nè anche

pur comprendere notizie e precetti a cui la ragione umana arriva (num. 8).

30. In varii modi si possono dall'Essere superiore fare rivelazioni, e così con parole, con scritti, con inspirazioni, sogni, visioni; e possono essere fatte o direttamente da detto Essere, che si qualifica per tale, o indirettamente da chi le ha da esso avute. Possono anche farsi indipendentemente da detto Essere, ma non possono aver esito, se non hanno l'aspetto di partire da esso (numeri 10, 11, 12).

31. Comunque però l'uomo sia desideroso di rivelazioni (num. 6), non è poi tanto facile il farle credere se vengono fatte indipendentemente da detto Essere, sebbene abbiano l'aspetto di partire da esso; egli è d'uopo che vi precedano, che accompagnino o vi seguano circostanze favorevoli, in mancanza delle quali il più delle volte le emesse rivelazioni non ebbero esito; a talchè la rivelazione indipendente dall'Essere superiore, che abbia esito, è cosa di gran difficoltà, e non è cosa di tutti i tempi e di tutti i luoghi, e trovasi dipendente da molte circostanze che si presentano di rado, e non possono ad arbitrio crearsi, ma solo cogliersi da mente destra e svegliata.

32. Chiunque poi imprenda a fare rivelazioni, credendosi nella favorevole circostanza di potervi riuscire, deve, se trattasi di notizie eccedenti la scienza umana, badar bene se per avventura la stessa scienza col progresso possa giugnere a saperle, a capirle, e notizie tal fatte non sono a comprendersi nella rivelazione,

poichè potendosi poi col tempo la stessa rivelazione scoprire in questa parte erronea, correrebbesi il rischio di veder cadere tutto l'edifizio religioso.

33. Oltre la surriferita regola per dette particolari notizie, deve per regola generale chi vuol rivelare, sia al rapporto di esse, sia al rapporto dei precetti, che pure eccedano la scienza umana, non che per le notizie e precetti a cui la ragione dell'uomo arriva, aver di mira il benessere dell'umana specie per mezzo della morale con modellare le sue rivelazioni allo scopo di ottenerne la moralità, ed il conseguente benessere per quanto dalla moralità dipende, persuaso d'avere in tal modo una caparra maggiore di credito alle sue rivelazioni.

34. Per lo scopo, e tenendo le norme, di cui nel numero precedente, deve chi vuol rivelare stabilire l'esistenza dell'Essere superiore colle qualità tracciatene al numero 15, deve preferirne l'unità alla pluralità, siccome più utile la prima per collegare gli uomini in fratellanza, ed ottenerne così più facilmente la moralità. Può però asserire esistervi altri esseri secondarii, superiori sempre però agli uomini, disposti ai di lui cenni, e che gli facciano corteggio, locchè accresce la di lui importanza, con aggiungerne pure altri di cui caduno, sia di cadun correligionario invigilatore e custode, locchè può anche servir di ritegno al malfare. Può pure dare a detto Essere superiore maggior scienza, maggior potenza di quella assegnatagli in detto numero 15, anzi dargli una scienza, una potenza infinita,

e così predicarlo *tutto sciente*, *onnipossente*; però ciò non può farsi senza dar adito a mercimonii; a talchè dovrebbe quanto meno nella sua rivelazione aggiugnere che dell'eccedente scienza e potenza, come sopra, l'Ente superiore non se ne serve, che per lo scopo della moralità soltanto, e che pel resto, mediante le moralità, se ne serve senza uopo di offerte ed altri mezzi, e nessun riguardo avuto senza la moralità nè a quelle nè a questi. Non è poi neanco a dire, che debba pure chi vuol rivelare stabilire l'immortalità dell'anima umana, non che premii e castighi, massime dell'altra vita; e che possa, come già si disse e se ne recarono esempi al numero 17, comprendere nella sua rivelazione cose non necessarie per lo scopo suddetto della morale, purchè però non lo contrastino, ma sì bene lo coadiuvino piuttosto; può quindi ad esempio anche del già pure in questo senso contenuto nel presente numero stabilire che vi siano inoltre altri esseri secondarii, che vogliano la perdizione degli uomini e far credere che le inclinazioni al malfare siano prodotte da questi esseri, per rendere così i religionarii più attenti e portati a resistervi; deve però porre dei limiti all'azione dei medesimi, acciò non se ne possa fare abuso con farli entrare in tutto, e farne sotto questo preteste un mercimonio; può quindi anche estendersi a spiegare l'esistenza dell'universo, e presceglìendo di stabilire che abbia avuto principio, deve dargli per autore l'Essere superiore, onde sempre più innalzarlo in faccia agli uomini, e narrare eziandio che un sol

uomo sia esistito da principio ed una sol donna, da cui provenga tutto il genere umano, avendovi in ciò una base d'amore e di eguaglianza nell'umana specie, piuttosto che ammettere più razze le une differenti dalle altre.

35. Quanto al rivelare precetti, giacchè nel numero precedente si parlò di rivelazioni di notizie, egli è più facile il cavarsela, poichè, eccettuati i precetti religiosi che, sebbene eccedano lo scibile umano, facilmente si modellano allo scopo della morale, che si è l'aggregato dei doveri dell'uomo verso di sè e verso gli altri, tutti gli altri rivelati precetti, come che risguardanti detti doveri, non devono essere che conforme dei doveri stessi si e come vengono insegnati dalla ragion naturale; e siccome fra tali doveri avvi pur quello generico della propria conservazione, e che a questa pur tendono alcune pratiche igieniche, così possono comprendersi nella rivelazione anche precetti sanitarii, e siccome inoltre fra gli stessi doveri avvi pur quello anche generico di contenere le passioni, ad una qual meta tende eziandio il far uso di cibi meno nutritivi, ed anco in minor quantità, ossia l'astinenza ed il digiuno, così la rivelazione può pure prescrivere e l'una e l'altro.

36. Del resto nulla osta a che chi si assume dopo altri l'impegno di far rivelazioni, e costituire nuova religione, o riformare le già esistenti, confermi anche in massima parte le precedenti rivolazioni, essendo impossibile d'altronde il tutto innovare, e vi apporti

colla sua rivelazione quelle sole variazioni, correzioni e maggiori perfezioni, che il progresso dei lumi e le variate circostanze possono esigere.

CAPO V.

Delle profezie e regole da osservarsi a loro riguardo.

37. Le profezie, ossia predizioni di cose future non si possono dire parte sostanziale di religione, poichè anche senza di esse si può ottenere la moralità, mezzo di cui il ramo religioso deve servirsi per conseguire il benessere dell'umana specie (numero 19).

38. Ma se non sono parte sostanziale di religione, possono però giovarle con incoraggiare i correligionarii alle buone azioni predicendogli, mercè queste, favorevoli eventi, e con distoglierli dalle cattive opere pronosticandogli per causa di queste eventi dannosi, e d'altronde si mantiene più vivo l'ossequio all'Essere superiore, che si degna di fare predizioni. Possono però anche farsi indipendentemente da detto Essere, ma per aver esito devono aver l'aspetto di partire da esso (numeri 10, 11, 12).

39. Sia per le ragioni di cui nel numero precedente, e sia per il desio dell'uomo di sapere il futuro (numeri 3 e 6), per cui potrebbe dar retta anche a persone estranee al personale religioso, che cercherebbero di fare un mercimonio, ossia un mestiere per lucrare, tanto più nocivo in quanto che non sarebbero soggette a

regole, nel mentre il personale religioso, ha quanto meno le sue regole, possono ammettersi anche in una ben intesa religione persone che siano credute avere il dono di predire il futuro appartenenti al personale religioso.

40. Ciò però che si disse al numero 37, non essere cioè le profezie parte sostanziale di religione, non deve intendersi di quelle che entrano piuttosto nel campo delle rivelazioni, come sarebbe che l'anima di ciascuno non morrà col corpo, che il premio ed il castigo la attenderà pure nell'altra vita e simili.

41. Ella è poi per le profezie che si facciano indipendentemente dall'Essere superiore, tuttochè sotto l'aspetto che partano da esso, pur regola, come già si disse per le rivelazioni (numero 32), di farle in modo che non vengano poi ad apparir false, giacchè non sarebbero più credute per l'avvenire a scapito anche dell'ossequio dovuto a detto Essere. Quindi, se si può, devono riferirsi ad un tempo indeterminato, poichè in tal modo possono riescir vere, ma non false, potendosi sempre attendere tempo ulteriore; e trattandosi di quelle che debbono avverarsi in un tempo determinato, conviene alligarle a certe condizioni, il cui implemento possa sempre mettersi in dubbio nel caso le fatte profezie non si avverino, o farle in maniera equivoca, onde succeduto l'evento in un modo o in un altro l'emessa profezia possa sempre dirsi vera.

42. Ella è pur regola in tali profezie, come nelle rivelazioni (N. 33) di modellarle in maniera, che ten-

dano al ben essere dell'umanità per mezzo della morale come al N. 38, però in modo da non scoraggiare i correligionarii dal lavoro, dall'onesta industria, come avverrebbe se si pronosticassero prossime guerre, mortalità, finimondi, semplicemente onde indurli a penitenza, onde indurli a pensare per l'anima senza che si lasci sperare, anzi credere per certo, che mediante l'emendazione non si avvereranno simili pronostici.

43. Dalle premesse regole si scorge, quanto scabrosa cosa sia il potersela cavare nel fare il profeta senza scapitare qualche volta e far scapitare la religione presso parte dei religionarii, che non si addattino con animo sottomesso ai motivi che si adducono poi per inorpellare la mala riuscita di taluna delle emesse profezie e senza pregiudicare con queste al ben essere dell'umana specie a vece di coadiuvarlo.

44. Quindi l'utilità delle profezie può solo dirsi relativa e non assoluta, cioè possono essere utili presso popoli rozzi, ma più difficilmente presso quelli che hanno una certa istruzione, può esservi utilità presso quei popoli che cercano i profeti, gli indovini di qualunque classe siano, e così anche fuori del personale religioso, onde poter surrogarli in questo personale e combatterli e farli credere impostori, se fuori di detto personale.

45. Quindi pure si scorge perchè nel mentre le rivelazioni si trovano in tutte le religioni di tutti i tempi, non così avvenga delle profezie, predizioni, pronostici, augurii.

CAPO VI.

Dei miracoli e regole ad osservarsi intorno ad essi.

46. Come già si disse delle profezie non essere parte sostanziale di religione (N. 37), lo stesso deve dirsi dei miracoli, potendosi anche senza di essi ottenere il ben essere dell'umana specie per mezzo della morale rivelata.

47. Ciò niente meno sono di maggior importanza delle profezie, in quanto i miracoli servono per far credere, per autenticare le rivelazioni, alle quali non si crede così *a gratis*.

48. Il far miracoli è cosa propria dell'Essere superiore con servirsi anche dell'opera altrui (N. 10), ma siccome pell'effetto sull'animo umano tanto vale il creder vera, reale una cosa, sebbene nè vera, nè reale, quanto che la sia effettivamente reale e vera, e siccome la credenza nell'uomo può aversi senza la realtà, anzi ciò avviene ben di frequente, così può insinuarsegli la credenza di miracoli anche indipendenti da detto Essere, purchè abbiano l'aspetto di partire da Esso (numeri 11, 12), che servano ad appoggiare, a fargli credere di conseguenza le rivelazioni.

49. Per altro, comunque l'uomo sia desioso di avere forze operative sopra la natura, comunque si induca facilmente a credere l'esistenza dell'Essere, che abbia tali forze da cui agognerebbe gli fossero compartite

(numeri 4, 5 e 6) onde far portenti, tuttavia non si può dissimulare, che non tanto facilmente si creda ai miracoli, e vieppiù difficilmente quanto più cresce l'istruzione (per la qual cosa ritornando per un momento alle rivelazioni, lo accreditarle come già si disse al N. 31, non è anche per la difficoltà di fare credere miracoli cosa facile nè di tutti i tempi e luoghi).

50. Tutta la difficoltà adunque nei miracoli indipendenti dall'Essere superiore sta nel farli credere; ma tale difficoltà sparisce alla mente di chi non crede impossibile, se trattasi di miracoli che si verifichino su persone, per esempio, nel raddrizzarle se zoppe, nel farle sentir se sorde, nel farle veder se cieche, una previa intelligenza col paziente che sia destro nel fingersi i malanni da cui deve essere guarito, se trattasi di cose straordinarie in animali, l'addestrarli prima ben bene, per quindi con destrezza far credere che i medesimi fanno cose trascendenti il loro istinto per virtù sopranaturale di chi gliele fa fare, se trattasi di miracoli scientifici, ossia di saper dir cose che non possono essere a scienza di chi le dice, salvo per scienza sopranaturale, l'avere intermedii che destramente prima gliene facciano il rapporto, senza che colui di cui, per esempio, indovina qualche pensiero o fatto possa supporre che egli abbia potuto saperlo in qualche modo ordinario.

51. Possono inoltre presentarsi dei casi in cui l'uomo destro può fare credere miracolo ciò che non è altro che effetto naturale, non però conosciuto an-

cora per tale da coloro presso i quali il fatto accade; può anche il miracolo riferirsi come accaduto già da tempo prima od in lontano paese, e farsi credere mediante l'intelligenza secreta tra più di raccontarlo in diversi luoghi senza lasciare travedere la previa contelligenza.

52. Può pur essere fonte di miracoli e mezzo facile di farli credere il raccontarli come operati da chi sia già tenuto in venerazione e come capace a farli, e purchè si raccontino con disinvoltura ed in modo probabile sarà non molto difficile il trovarvi credenza.

53. Del resto non deve mai perdersi di vista da tutti coloro che imprendono a far credere miracoli, a raccontarli, doversi avere anche in ciò per iscopo la moralità dei correligionarii, e così foggiarli in modo che servano di spinta alla virtù e di avversione al vizio.

54. Devesi pur mantenere in questa materia una sobrietà, un limite, affinchè il troppo numero dei miracoli, la troppo loro frequenza non faccia insospettire quanto meno parte considerevole dei correligionarii, che si portino a metterli in dubbio, od anche a non più crederli per tali, come accadrebbe facilmente nel caso in primo luogo riferito al N. 51, poichè potrebbero poi anche mettere in dubbio ed eziandio non più credere quelli che servirono e servono di base alle rivelazioni, e così minar queste, e con esse la ricevuta religione.

CAPO VII.

Dei premii proposti, e dei castighi minacciati dalle religioni e norme in proposito.

55. I premii ed i castighi formano parte sostanziale di religione, siccome lo forma l'immortalità dell'anima umana per l'applicazione di essi anche dopo morte (N. 15), poichè senza dei medesimi mal si potrebbe ottenere la moralità dei correligionarii ed il conseguente loro ben essere, scopo delle religioni (N. 14).

56. Tali premii e castighi possono avere luogo in vita, ma la loro più forte azione sta in quelli che hanno luogo dopo morte (N. 15); e sebbene questi ultimi siano della sfera propria dell'Essere superiore, siccome cosa eccedente la suscettibilità scientifica ed operativa umana (numeri 8, 10, 40), possono però anche determinarsi ed insinuarsi indipendentemente da detto Essere, purchè per altro la cosa onde possa aver esito abbia sempre l'aspetto di partire da esso (numeri 11, 12).

57. Quanto a quelli della vita presente sia premii, che castighi, alcuni ve ne possono essere che siano reali, positivi, stabiliti cioè dalle rispettive religioni nel limite però religioso, ma in molta parte possono consistere nella credenza, e così si può far credere, ed è utile che si faccia credere, per esempio, che la sanità,

la fortuna in chi è morigerato siano spesso un premio concesso, ed invece le malattie, le disgrazie in chi è immorigerato siano spesso un castigo inflitto dall'Essere superiore. Ma nell'applicazione pratica vi vuole una certa prudenza per parte del personale religioso, onde non caratterizzare per premio e castigo ciò che non sia evidentemente fuorchè un effetto naturale, poichè altrimenti verrebbesi a menomare ed anche a perdere presso molti la loro forza.

58. Quanto ai premii dopo morte avvi una latitudine nel determinare il loro carattere, la loro natura, ed in che consistano; tuttavia si devono rispettare le seguenti regole: 1° non devono farsi consistere in cose, in godimenti, che in questa vita si avrebbero e si dovrebbero avere pel ben essere dell'umana specie come contrarii alla morale, poichè in tal modo si pregiudicherebbe alla moralità dei correligionarii, essendo facile l'indursi a credere lecito mentre vivesi ciò che deve poi servire di premio dopo morte; 2° deve ammettersi una certa gradazione nella loro maggiore o minore intensità a seconda del maggiore o minor merito a seconda delle maggiori o minori virtù praticate, acciò vi sia uno sprone nei correligionarii a rendersi sempre più virtuosi.

59. Anche nel determinare i castighi della vita futura avvi eguale latitudine; ma si devono pure rispettare le seguenti regole: 1° non devonsi stabilire castighi che abbiano più aspetto d'atrocità, di vendette che di punizioni, poichè le atrocità e le vendette sono con-

trarre al ben essere dell'umana specie, e con farle praticare dall'Essere superiore dopo morte si dà un cattivo esempio, che attrae i viventi a fare lo stesso contro coloro che possono meritar castighi in questa vita; 2° è d'uopo attenersi, come si disse dei premii, ad una gradazione anche nei castighi secondo i minori o maggiori demeriti, poichè l'eguaglianza della pena eccita naturalmente l'idea, che le mancanze siano tutte eguali, nel mentre il bene dell'umana specie esige, che si abbiano le mancanze tanto più gravi quanto sono più nocive a detto ben essere, acciò vi sia maggior ritegno dal commetterle. Questa gradazione nelle pene che supposte eterne non potrebbesi riporre fuorchè nella minore o maggiore loro intensità, si fa più estesa se si ammettono pure pene temporarie, poichè quanto a queste concorrerebbe anche a distinguere la minore o maggiore loro durata, la quale per altro conviene sia parimente immutabile, acciò anche queste pene siano a dovere temute, e non siavi adito a mercimonii.

60. L'idea del premio dopo morte può rendersi ancora più efficace col dichiararlo in modo autentico da taluni conseguito, poichè ciò personifica tale idea, e la rende più viva. Ma nel ciò praticare deve la Direzione religiosa procurare di scegliere quelle persone defunte che furono le più utili pel bene dell'umana specie, non deve avere mire ristrette, mire di famiglie, mire di classi; non deve pure allargarsi in ciò di troppo, poichè verrebbesi col troppo numero, e con la troppa facilità a menomarne a vece di crescerne il vantaggio.

Può però farsi credere per principio generale anche conseguito dagli infanti ed altri che non furono anscettivi di cattive azioni, là ove si ammetta come al N. 17 l'immortalità delle loro anime, nulla ostando che per abbondanza si ammetta nel consorzio dei premiati chi non meritò il castigo, tenendo per altro i primi presenti ai correligionarii ed in loro venerazione acciò siano incitati ad imitarne le virtù.

61. Anche l'idea del castigo della vita futura si potrebbe rendere più efficace con concretarla in persone dichiarandolo incorso dai defunti che furono i più nocivi all'umana specie; ma è da riflettere che ciò ridonderebbe a troppo disdoro dei loro parenti ed attinenti e recherebbe troppo corruccio a quelli di essi ancor viventi che possono essere persone dabbene, massime se si abusasse di questo sistema, perlocchè in una ben intesa religione, il cui scopo deve riporsi nel maggior ben essere di tutti i correligionarii, sarebbe una tal pratica a censurarsi piuttosto che a lodarsi, avvenendone da essa più male che bene.

62. Che se non conviene identificare coloro che si trovano nel castigo, neppur pare convenga che si facciano credere neanche per principio generale esistere in esso quelli che non lo meritarono coile loro opere cattive e solo perchè erano fuori di tale o tal'altra religione, poichè ciò viene a contraddire all'idea che si deve avere dell'attributo di *giusto* dell'Essere superiore (N. 15) e così a fare acquietare i correligionarii in un'idea fondamentale.

63. Pertanto il principio generale di dannazione di cui nel numero precedente, che alcune religioni per la diversità di credenze e pratiche religiose insegnano, pare non stia, e costituisca un irragionevole intolleranza di esse verso tutte le altre nociva all'umana specie, poichè fa sì che i correligionarii di ciascuna religione intollerante abbiano in disistima, in disprezzo tutti gli addetti a tutte le altre religioni, locchè al certo pregiudica non poco, facendo sempre stare gli animi per così dire tra loro in guerra; e qui giova replicarlo, *le credenze, le pratiche religiose sono veramente sostenibili in quanto hanno per fine la moralità* (numeri 14, 19, 21, 22 e 23) *pel fine della moralità sono stabiliti i premii ed i castighi* (N. 55), da quali dati sembra evidente che comunque si tenda al fine, e così anche con qualche diversità nelle credenze o pratiche suddette debba ritenersi conseguibile il premio, evitabile il castigo. — Si potrebbe obbiettare che non si può rispettare diversità di credenze e di pratiche religiose, salvo col supporre l'una delle due, cioè o pluralità d'Esseri superiori contro il detto al N. 34, che insegnino credenze e pratiche diverse o contraddizione con se medesimo dell'unico Essere, e che quindi non si può ammettere tolleranza religiosa. Si risponde non essere d'uopo per sostenere il rispetto, la tolleranza delle religioni tra di loro di ammettere la pluralità di Esseri egualmente superiori, la quale anzi trarrebbe all'intolleranza potendosi facilmente credere rivalità fra essi. Non potersi avere l'unico Essere, a motivo della notata diversità,

per contraddicente con se medesimo, poichè sarebbe invece consono con se stesso volendo in ogni religione la moralità, e nulla ostando che si giunga allo stesso scopo con mezzi diversi, alla stessa meta per differenti vie. Se poi vi fosse ancora qualche difficoltà sarebbe questa tosto appianata dicendo che ciò è un mistero, e così aggiungendo un mistero di più in tutte le religioni intolleranti, qual mistero, qualora fosse necessario per toglierne l'intolleranza, e così non bastassero li ragionamenti sovra svolti, sarebbe al certo il mistero più utile che vi fosse mai stato, togliendosi con esso li surriferiti gravi danni dell'intolleranza, ed ottenendosi i luminosi vantaggi della tolleranza fra loro delle differenti religioni, escluse ben inteso però dalla tolleranza quelle che non si occupano di morale, od hanno una morale in complesso cattiva, con avvertenza ancora che non s'intende di confondere la tolleranza in materia di religione coll'indifferenza, non essendo questa che il mettere in noncale la propria religione e quella degli altri, e così una noncuranza, una vera, sebben tacita, negazione di religione.

CAPO VIII.

Delle conseguenze derivanti dalla natura dell'Essere superiore in confronto della natura umana riflettenti direttamente detto Essere, ossia del culto ed accessorii.

VISTE GENERALI.

64. La suscettibilità scientifica ed operativa dell'Essere superiore più estesa di quella degli uomini (numeri 6, 15) porta in questi un ossequio, una venerazione, un timore, insomma una religione verso del medesimo (N. 6).

65. Questa religione per venire mantenuta viva deve esternarsi, deve perciò ridursi a sistema; ad un tal fine è d'uopo siano destinate persone, locali e tempi.

66. Le persone conviene derivino direttamente o per successione la loro autorità, la loro dottrina da detto Essere, onde siano meglio rispettate e credute, bastando però pure ad un tal fine che così si creda dai religionarii. Per fare che così si creda concorre assaissimo l'esemplarità di esse persone, ma siccome questa trovasi in ben poche in grado quanto meno sufficiente per ottenere un tal fine, così è pur conveniente l'uso di esteriorità sia coll'aggregarle con un atto religioso od anche più atti religiosi successivi al perso-

nale religioso, sia col vestire in altro modo, massime quando sono in funzione e col vivere agiato.

67. Il numero di dette persone vuole essere sufficiente e limitato, poichè l'insufficienza fallir farebbe in parte lo scopo loro proposto, e l'esuberanza farebbe perdere nella stima.

68. Quanto ai locali possono essere edifizii stabili, ed anche traslocabili secondo che si tratta di popoli stazionarii, oppure erranti, ma devono in ogni caso avere un'esteriorità, un formato più sontuoso dei locali comuni, ed è pur conveniente siano dedicati con un atto religioso per eccitarvi più facilmente rispetto, e devono essere in numero sufficiente, non esuberante per gli stessi motivi addotti nel numero precedente quanto alle persone.

69. Riguardo ai tempi, ossia giorni destinati per l'esercizio della religione, ritenuto che lo scopo principale della riunione dei correligionarii deve essere l'istruzione (numero 23), devono stabilirsi a periodi tali da essere sufficienti per simile scopo, perlocchè si potrebbero essere ogni settimo al più, od ogni decimo giorno al meno, tenuto anche conto delle pratiche religiose, che non vogliono essere troppo frequenti, poichè si renderebbe nulla la loro impressione per l'abitudine, nè troppo rare, poichè si perderebbe negli intermedii quasi per intiero il loro effetto.

70. Del resto il richiedersi maggiore o minor numero di persone, maggiore o minor numero di locali, e più o meno spessi giorni, con maggiore o minor esteriorità

od apparato dipende molto anche nella stessa e medesima religione dalla varia condizione dei religionarii, più o meno in complesso agiati, più o meno occupati in affari per la propria sussistenza, più o meno stazionarii, più o meno erranti.

71. Quindi le religioni non ristrette per loro istituto a certe nazionalità, a certe dinastie, ma diffusive a tutti, e dappertutto non possono senza deviare dallo scopo del comune benessere, guida razionale da aver di mira per ogni religione (numero 14), sebbene occultamente (numero 18) mantenersi ovunque eguali, e devono in quanto sovra risguarda le persone, i locali e tempi adattarsi pure alle varie surriferite circostanze.

72. Può poi anche esternarsi religione verso gli esseri in primo luogo nominati al numero 34, verso i trapassati distinti, di cui al N. 60, e verso gl'institutori e campioni di ciascuna religione.

Col sin qui detto nel presente capo non ebbesi, come di leggieri si può scorgere, fuorchè a sfiorare la materia del culto e delle persone, dei locali, dei tempi per esso richiesti, quale materia perciò vuolsi più ampiamente sviluppare, locchè viene effettuato ripartitamente nei quattro articoli seguenti.

Articolo I.

Del culto, delle pratiche relative, e regole a tenersi in proposito.

73. La religione, vale a dire l'ossequio, la venerazione, il timore verso l'Essere superiore (numero 64) per essere mantenuta viva, deve esternarsi (num. 65). Quest'esternamento costituisce il culto colle sue pratiche relative.

74. A questo riguardo cade prima a vedersi, se l'Essere superiore, che forma l'oggetto del culto, debba concretarsi in qualche essere corporale, che lo simboleggi, lo rappresenti, oppure no, e così debba lasciarsi alla sola immaginazione. Intorno a ciò si osserva che il vero scopo delle religioni e quindi del culto essendo il benessere comune per mezzo della moralità dei correligionarii (numero 14 e capo terzo per intiero), ed ottenendosi praticato il culto verso detto Essere tanto simboleggiandolo, che non puossi perciò tenere sì l'una che l'altra via. Per altro tanto nell'uno che nell'altro sistema sono da osservarsi alcune regole, da fuggirsi certi estremi.

75. Nel primo sistema non devesi simboleggiare, rappresentare con esseri corporali *vili*, *osceni*, *truci*, poichè se *vili* si perderebbe nella stima, se *osceni* si pregiudicherebbe al buon costume, se *truci* si produrrebbe

durezza d'animo. Non basta poi ancora sfuggire detti inconvenienti nello scegliere il simbolo dell'Essere superiore, ma bisogna inoltre procurare di conformarlo in modo che richiami alla mente i suoi principali attributi designati al numero 15, ed anche, se si vuole, i più estesi, di cui al numero 34, affinchè non si dia nel materiale, e così si dimentichi ciò che più importa sia impresso nell'animo dei seguaci di religione. Osservando le suddette norme nel simbolo a scegliersi, si potrebbe anche professare che del simbolo non si ha altro salvo l'apparenza, che in realtà è l'Essere stesso superiore, di cui si ha veramente la presenza reale, e questa pratica considerata sotto l'aspetto, che la vera presenza fa più impressione nei religionarii, che il semplice simbolo, merita la preferenza.

Nell'altro sistema di non concretare cioè, ma lasciare l'Essere superiore alla sola immaginazione, devesi avere maggior cura per mantenerne viva l'idea massime nei suoi attributi principali surrichiamati con modellarne il culto in foggia da fargli frequentemente ripetere.

76. Venendo alle pratiche del culto, ossia dell'esternamento dell'ossequio, venerazione e timore verso l'Essere superiore (numero 73) egli è non molto difficile il rilevare, che desse possono attivarsi colla voce, coll'atteggiamento della persona e colle offerte, e così con tutti quei mezzi, coi quali l'uomo può esternare l'affetto da cui si sente mosso, d'ossequio, venerazione, timore.

77. La voce può essere parlata, cantata ed anche accompagnata dal suono, ma comunque adoperata

deve esprimere idee di ossequio, venerazione, timore verso l'Essere superiore, e queste idee devono essere sentite dai religionarii, acciò loro s'imprima e si mantenga nell'animo la religione. Quindi non potendosi un tale scopo ottenere se non intendono quel che esprimono, od attenendosi quanto meno malamente, e come materialismo, egli è a desiderare l'uso rispettivamente della propria lingua, nella quale solo si puonno far capire gli attributi dell'Essere, cui si rende il culto. Siccome per altro le pratiche religiose devono principalmente servire di occasione per riunire i correligionarii onde istruirli nella morale con qualche tocco d'istruzione religiosa (numero 23), così purchè l'istruzione sia nella loro lingua, pel resto si può anche tollerare una pratica diversa.

78. L'atteggiamento poi della persona deve pur essere tale da esprimere ossequio, venerazione timore, e per essere tale deve accomodarsi ai varii usi dei diversi popoli, dello varie generazioni, dipendendone la espressione dall'usanza, e non mancando d'altronde presso tutti i popoli e generazioni atteggiamenti indicanti detti affetti, fra cui anche l'essere vestiti decentemente.

79. Quanto alle offerte, nel mentre per se stesse manifestano l'ossequio, la venerazione, il timore, ne sono ancora maggior prova per la circostanza, che lo spogliarci delle cose che possediamo, è azione più difficile che adoperare semplicemente la voce e l'atteggiamento della persona. Siccome per altro le cose, che si offrono all'Essere superiore, rimangono tuttavia,

poichè l'Essere stesso non è lì per ritirarle, così in due maniere può supplirvisi, può farsi le veci di tale ritiramento, cioè convertendosi a pro del personale e locale religioso, ed anche rendendosi partecipi i correligionarii mediante massime comuni, convivii, ossia banchetti in onore di detto Essere; poichè con banchetti, con convivii si può pur rendere onore, essendo d'uso, ed essendolo forse sempre stato d'onorare anche in simil modo.

80. Del resto nell'esercitare il culto coi mezzi surriferiti devesi mai dimenticare che esso è veramente legittimato dallo scopo di ottenere la moralità dei correligionarii, e così per radunarli ed istruirli nei loro doveri (numeri 23 e 77), epperciò non vi deve essere eccesso nel render culto, quale eccesso potrebbe più facilmente avere luogo nelle offerte, siccome in esse maggiormente interessato il personale religioso; ed eccessi ed anche abusi potrebbero facilmente avere luogo nei banchetti, nei convivii di culto, perlocchè, ed anche perchè allo scopo della morale può bastare che si eserciti il culto colla voce e coll'atteggiamento della persona, egli è a prescegliersi che, ammesse le offerte pel bisogno strettamente del personale e locale religioso, pel resto si prescinda, tanto più che sembra puerile il volere offrire all'Essere superiore ciò che provvidde nella sua gran potenza per l'umana specie e per gli altri esseri viventi, e che può riprendersi quando vuole; potendosi però sostituire alla parte d'offerte pei banchetti e convivii, ed a questi stessi convivii e ban-

chetti semplici figure di convivii, più in nutrimento dell'anima; ossia per infonderle la forza delle virtù, che del corpo; e ciò anche per la difficoltà che vi potrebbe essere a togliere a dirittura un tal mezzo di culto, e così per opporgli un ostacolo indiretto, e far sì che non vi si sprechino sostanze, ed in ispecie semoventi.

81. Si può anche esternare venerazione verso gli esseri, di cui al numero 72, come ivi si disse, ed al riguardo di questa venerazione cade a ripetersi ciò che si avvertì alli numeri 74 e 75, potersi cioè tali esseri concretare, o non, come pure ciò che si disse alli numeri 76, 77, 78 e 79 sulle diverse foggie, ossia mezzi di venerare, ed al numero 80 sui limiti a tenersi per non dare in esorbitanze e sempre ritenendoli in una sfera inferiore a quella dell'Ente superiore, a meno degli Istitutori, che si fossero qualificati Ente superiore. Pertanto anche questa venerazione deve riguardarsi ammessa veramente pel fine della morale, come al detto numero 80, e così acciò vengano detti esseri tenuti dai religionarii presenti ai loro pensieri, ad oggetto siano incitati ad imitarne le virtù che gli vengano dal personale religioso coll'occasione di tale venerazione inculcate, e non devesi andare più in là e farne per avventura une specie di mercimonio mercè troppi pretesi loro miracoli, troppe pretese ottenute grazie, ed anche mercè distribuzione di briccioli di vestimenta e simili, che dall'ignoranza che non distingue, si scambierebbero facilmente in diretti oggetti di venerazione, e si dimenticherebbe il vero oggetto

di essa, che si è l'individuo loro stesso, e per esso meglio ancora le loro virtù.

Articolo II.

Del personale religioso,
e regole a tenersi al di lui riguardo.

82. Già si è dato a conoscere che il personale religioso altro sia dirigente, altro subalterno (numero 18), che conviene derivi o direttamente o per successione la sua autorità e dottrina dall'Essere superiore, e quanto meno così si creda, e che convengono per ciò al di lui riguardo esteriorità (numero 66), che lo stesso personale deve essere in numero nè più, nè meno del bisognevole (numero 67).

83. Non v'ha poi dubbio che debba essere fornito della sagacia e scienza necessaria non meno il personale dirigente che il subalterno, massime al riguardo della morale, per l'applicazione della quale egli è d'uopo si trovi alla corrente delle azioni umane che ne formano l'oggetto, e quindi delle leggi che le prescrivono o le proibiscono; e siccome per avere cotali requisiti vi vuole un tirocinio, una scuola ed un tempo per essa, così vi vuole una certa età per venirvi ammesso, in ispecie nel personale dirigente, che deve essere fornito di molta prudenza e maturità di consiglio, e sempre concorrere dovendovi la probità e l'illibatezza dei costumi.

84. Il personale dirigente poi deve attenersi alle regole date al numero 18, che appunto lo riguardano, nel mentre il personale subalterno deve stare alle norme direzionali senza potervisi menomamente discostare.

85. Per ottenere lo scopo delle religioni ben intese, il benessere cioè dell'umana specie per mezzo della morale (numero 14) bastando il personale dirigente ed il subalterno che si occupi specialmente della morale, si scorge non doversi aggiungere in esso individui che si occupino soltanto di culto, di pratiche religiose, e non sia il loro principale incarico o la Direzione, o l'Istruzione.

86. Potrebbe cercarsi se anche le femmine possano entrare a far parte del personale religioso. A questo proposito si osserva che, se si parla del personale dirigente, esigendosi in questo molta sagacia, prudenza e maturità di consiglio, e se si discorre del personale subalterno, volendosi in esso quanto meno ampia cognizione di morale, si trova perciò sì per l'uno che per l'altro molto più addatto il sesso maschile, che è quindi a preferirsi.

87. Può anche ricercarsi se il personale religioso debba o non alligarsi al celibato. A questo riguardo si può sostenere ammessibile e l'uno e l'altro sistema, poichè tanto nell'uno che nell'altro può ottenersi (ciò che più importa nelle religioni) l'insegnamento della morale. Quindi la questione puossi solo agitare nella cerchia di vedere quale dei due sistemi sii meglio adot-

lare. Si risponde ciò dipendere dalla diversità delle circostanze in cui si trova il popolo che esercita la religione, e massime dall'opinione più o meno favorevole allo stato celibe. Presso un popolo, da cui lo stato celibe sia tenuto in maggior stima del coniugale, siccome un tale stato farebbe tenere il personale religioso in maggior stima, gli farebbe acquistare in ascendente, sarebbe a preferirsi il celibato; viceversa dovrebbe essere la cosa presso un popolo che abbia in maggior stima od anche uguale lo stato coniugale. Anzi presso un popolo che avesse in maggior onoranza lo stato coniugale, sarebbe ad adottarsi il sistema affatto opposto di alligare il personale religioso a tale stato appunto per ottenergli maggior stima e maggior ascendente.

88. Ove poi convenga adottare il celibato perchè a preferirsi per le peculiari circostanze, quivi il personale dirigente deve avere di mira, che cotale celibato appaia quanto meno all'occhio dei correligionarii osservato. Si disse *appaia*, poichè il poterlo ottenere in realtà colla vera castità è assai difficile nella massima parte per la natura stessa dell'uomo. Perciò devesi quanto meno proibire la convivenza, il servizio di persone dell'altro sesso ancora suscettibili di concepimento, acciò non venga per avventura dagli effetti a scoprirsi solo palliata, e non vera la castità.

89. Cade poi pure a conoscere come debbasi provvedere al sostentamento del personale addetto alla religione. Per verità, onde più efficace sia l'opera di

chi si dedica al detto personale, egli è conveniente l'esternare, che non si ha di mira il provento materiale, che una tale occupazione procura, ma sì il maggior onore dell'Essere superiore, il vantaggio che reca la religione ai correligionarii, e tale portamento deve fare tenere dal personale religioso chiunque voglia rendersi institutore o riformatore di religione; ma non può nello stesso tempo dimenticare di segnarne i mezzi per il sostentamento, poichè se l'entusiasmo può in taluni e per qualche tempo far sì, che si occupino in tal ramo a loro proprie spese, ciò non può essere generale, nè durare a lungo. Varii possono essere tali mezzi, che però si riducono in sostanza a due categorie sole, a soli due metodi, cioè a quello delle retribuzioni, che si ripetono di quando in quando, e si consumano pel sostentamento, ed a quello di capitali fruttiferi, come rendite, censi, case, terreni assegnati pel personale stesso, il cui reddito serva pel sostentamento, conservato sempre illeso il capitale. Non è poi neppur a dire che possa ammettersi tanto l'uno che l'altro di detti metodi, come sì il loro simultaneo concorso, poichè si ottiene sempre sostentato il personale religioso, e per esso l'insegnamento della morale conducente al benessere dell'umana specie, scopo legittimo delle religioni.

90. Può però ricercarsi quali fra detti due metodi sia meglio adottare. Per dire qualche cosa in proposito giova analizzarli alcun poco.

Le retribuzioni possono essere dettate dall'esercizio

di qualche atto religioso, e possono anche essere corrisposte o da individui o sulle contribuzioni in massa per lo scopo diretto del sostentamento senza mira di verun atto speciale religioso. Fra queste tre specie di retribuzioni le due prime sono a preferirsi alla terza, poichè questa, oltre al dipendere da altra autorità estranea al personale religioso, cioè da quella che ha diritto di mettere contribuzioni, ha la sembianza di stipendio, e così detrae all'idea che si disse nel numero precedente, esser conveniente che si abbia del personale religioso, che si occupi più per onor dell'Essere superiore e pel vantaggio che reca la religione ai correligionarii, che pel guadagno. I capitali fruttiferi poi alcuni portano un'occupazione pel personale religioso, come le terre, le industrie commerciali, altri no, come le case, i censi, le rendite. Questi ultimi capitali sono preferibili ai primi in quanto che non offrono motivo di distoglierlo dal suo ufficio. Qualora per altro non bastino le due prime specie di retribuzioni, ed i capitali fruttiferi che non portano occupazione, si dovrà prima ricorrere in sussidio ai capitali fruttiferi che portano occupazione, piuttosto che alle retribuzioni della terza specie, ossia per imposta, giacchè detti capitali non presentano gli inconvenienti di queste, e d'altronde qualche spazio di tempo può sopravanzare al personale religioso per occuparsene senza gran pregiudicio almeno del proprio ufficio, potendosi eziandio per ciò consociare l'amministrazione d'individui estranei allo stesso personale; e non bastando neppur

il sussidio di questi ultimi capitali, si potrà anche fare uso in supplemento di dette retribuzioni per contribuzione, anzi devesene far uso a preferenza di intralasciare o rendere meno frequente del bisognevole l'opera religiosa.

Articolo III.

Dei locali per l'esercizio delle religioni, e norme in proposito.

91. Già si disse al numero 68, che i locali per l'esercizio religioso possono essere edifizii stabili o traslocabili, che devono avere una esteriorità, maggiore dei locali comuni, ed esserne utile la dedica, e che devono essere per l'uso destinato in numero sufficiente e non oltre. La stessa cosa può dirsi quanto alla loro ampiezza.

92. Per verità la casa dell'Essere superiore, essendo l'universo, sembrerebbe più ragionevole e grandioso il rendergli culto a cielo scoperto con instruire in conseguenza i religionarii in egual modo. Ma siccome per l'intemperie non si potrebbe ciò fare a tempi determinati, ed inoltre per le religioni, che concretano l'Essere superiore (numero 74), sarebbe indecente il lasciarne il simbolo senza riparo, così non può dubitarsi della maggior convenienza di esercire la religione in edifizii. Ciò posto cade a vedersi quale debba essere la loro forma, quali gli ornati, quali le masserizie.

93. Quanto alla forma, questa può essere varia, ma siccome lo scopo principale della riunione dei religionarii deve essere l'istruzione (numero 23), così egli è d'uopo che siano costrutti in modo da potersi il maggior numero possibile avvicinare il più possibile all'istruttore onde intenderlo, e da disperdersi il meno possibile la voce, con procurare tuttavia, che anche il resto voluto dalla rispettiva religione entri nel disegno, aggiungendovi, per ciò che non può entrare, speciali costruzioni.

94. Quanto agli ornati nel metodo di non concretare l'Essere superiore (numero 74), basta che gli edifizii si presentino tali da eccedere alcun che gli edifizii comuni, poichè in questo metodo non si ritiene che l'Ente superiore sii più in essi edifizii che altrove; nell'altro metodo invece di concretazione (detto num. 74), massime quando si ritiene la presenza reale (num. 75), si ha per conseguenza che gli edifizii devono essere più ben ornati.

95. Quanto alle masserizie talune sono comuni a tutti i metodi di rendere il culto, tali sono le sedie, le cattedre o pulpiti, i libri da canto, gli instrumenti da suono; alcune sono particolari al metodo di concretare l'Essere superiore, tali sono le lampade, i ceri, gl'incensieri, e crescono in numero quando si ha la presenza reale di detto Essere, come le pissidi i raggi. Le masserizie relative al personale religioso, ossia pel di lui vestiario subiscono la stessa ripartizione e crescono in numero nella stessa gradazione a seconda dei metodi

surriferiti. E qui cade spontanea l'osservazione, che nel metodo di concretare l'Essere superiore, massime quando si ritiene la di lui presenza reale, rendesi il culto assai più spendioso che nell'altro metodo.

96. Nel radunarsi poi i correligionarii negli edifizii destinati per la religione dovranno o no le femmine tenersi separate dal sesso maschile? Si risponde che ciò dipende dall'esservi o no il costume di trovarsi promiscuamente assieme uomini e donne nelle altre faccende della vita. Ove pertanto non soglionó comunarsi assieme, deve per conseguenza e tanto più mantenersene la separazione negli edifizii di religione, locchè in questo caso deve pure tenersi di mira nella costruzione degli edifizii stessi. Del resto anche nel caso di comunanza un certo riserbo deve osservarsi, quanto al sesso femminile, col non ammetterlo indifferentemente in qualunque parte di essi edifizii, e massime in quelle più specialmente destinate al personale religioso.

97. Oltre agli edificii necessarii pel culto all'Essere superiore e contemporanea istruzione, si dovranno aggiungere altri edifizii per semplici pratiche religiose? Si risponde di no pel motivo che le pratiche religiose sono veramente legittimate quando servono di occasione per far luogo all'istruzione morale (capo III per intiero), non diversamente di quello che già si disse al numero 85, non doversi cioè aggiungere persone nel personale religioso per esercire sole pratiche di culto, sole pratiche religiose. Si dovranno aggiungere

altri edifizii per la venerazione degli altri esseri, di cui al numero 72, la quale anche serva pure di occasione per la morale, come al numero 81? Si risponde pure di no, potendosi dall'un canto ciò eseguire in quelli stessi edifizii sovra ammessi, senza farne altri appositamente, e dandosi dall'altro canto, nel sistema opposto, adito ad un esterminato numero di simili edifizii, non suscettibile di limitazione, ed all'assurdo ancora di vedersi poi parte dei medesimi più sontuosi di quelli destinati pel culto dell'Ente supremo. E non si dovranno aggiungere appositi edifizii, contenenti pitture, emblemi, statue, rappresentanti fatti, verità religiose, fatti, verità morali? Se tali fatti, tali verità importa siano apprese dai religionarii, dovrà rifiutarsi che siano apprese piuttosto colla vista, che fa più forte impressione, che coll'udito che ne fa meno? O quanto meno non si dovrà lasciare, che la vista concorra coll'udito ad apprendere simili fatti e verità? Si osserva che simili edifizii, in cui vogliasi sia rappresentata una certa quantità di fatti e verità religiose e morali, al quale effetto devono essere moltiplici in numero, e formare un aggregato, sono assai spendiosi, e non possono quindi generalizzarsi senza un'ingente e ruinosa spesa contraria al benessere dell'umana specie, scopo legittimo delle religioni; che quei pochi aggregati attuabili servono per nulla per quelli che colà non si portano, e per quelli che vi si portano una o due volte in loro vita non riescono, che come semplice oggetto di curiosità, che poco o nulla giova pel loro buon costume,

nel mentre gli reca dispendio e perditempo; che quindi non frutterebbero che alle persone improduttive addette alla loro custodia; che infine in ciascun edifizio addetto al culto dell'Essere supremo si può attuare simile mezzo d'istruzione col senso della vista sino ad un certo punto. Per questi motivi si opina neppur doversi aggiungere cotali edifizii, e così bastare quelli pel culto all'Essere superiore e venerazione ivi accessoria degli altri esseri, di cui al numero 72, e sempre contemporanea istruzione.

98. La Direzione pel religioso, di cui al numero 18, deve pure estendere la sua ispezione agli edifizii destinati all'esercizio della religione, e nei limiti di questa. Alla costruzione poi di essi si provvede con retribuzioni, colle quali possono pur concorrere rendite di capitali fruttiferi, ed anche questi capitali stessi; ed alla loro manutenzione si fa fronte con retribuzioni e capitali fruttiferi, nella cui amministrazione prender devono anche parte i rispettivi religionarii, siccome direttamente in ciò interessati. In egual modo si provvede per le masserizie degli edifizii stessi e del personale religioso.

99. Del resto può eziandio raccomandarsi ai religionarii di ripetere anche fuori di detti edifizii e nelle loro case, ed a certi determinati tempi le principali proprietà dell'Essere superiore, e le principali massime di morale, onde si tengano sempre vive nei loro animi, senza andare più in là insegnandogli per esempio che più ripetono tali cose, più acquistano merito, perchè

con ciò a vece di procurare il loro benessere, lo si pregiudicherebbe con causare troppi perditempi.

Articolo IV.

Dei giorni destinati all'esercizio religioso, e direzioni intorno a quest'oggetto.

100. Già si disse al numero 69, che questi giorni non devono essere più spessi di ogni sette, nè più rari di ogni dieci. Questo calcolo poi non può subire notevole variazione per le particolari venerazioni, di cui al numero 72, poichè salvo qualche rarissimo indispensabile caso, si possono le medesime far coincidere coi giorni addetti all'Ente superiore.

101. Si può ricercare se in detti giorni debba o no essere proibito il lavoro. In caso affermativo sino a qual punto debba essere vietato.

A questo proposito s'osserva, che la proibizione del lavoro non può credersi come di necessità, ma solo come di convenienza in quanto che, se non fossevi questa proibizione, una gran parte, per non lasciare il lavoro, non si porterebbe al luogo destinato per esercire la religione, e tanto più ciò avverrebbe in quelli, il cui lavoro dura tutto il giorno, e per quelli che si porterebbero; potrebbe anche accadere, che per non perdere maggior tempo, non si vestissero con decenza ed andassero tali quali si trovano, ed inoltre restassero

distratti, e non fossero là tranquilli per attendere all'istruzione. Quindi quelle occupazioni, che non portano seco i surriferiti inconvenienti, non sono a vietarsi. Tali si presentano tutte quelle che si estendono solo a qualche ora del giorno, e che non esigono gran cambiamento nel vestiario. Deve in sostanza anche in ciò tenersi di vista che il vero soggetto della Religione si è la morale, e l'ultimo fine il benessere dell'umana specie (numero 14 e Capo III per intiero), e che perciò devesi temperare la cosa in maniera che il maggior benessere prevalga, e se si può devesi fare in modo che si verifichi l'*unum facere, aliud non omittere*, il fare l'una cioè e l'altra cosa.

102. Nulla poi osta, che per certe circostanze si possa usare maggior solennità di culto nei giorni, come sopra, prefissi; per altro non è mai ad ammettere che si occupi la notte meno qualche raro caso dettato da urgente motivo, poichè possono nelle riunioni notturne facilmente nascere abusi contro il vero fine dell'esercizio religioso, che si è quello di ottenere la moralità dei religionarii.

103. Appartiene poi anche alla Direzione pel religioso di cui al N. 18 il fissare i giorni suddetti, poichè sono necessarii pel culto e per l'istruzione morale e siccome quello, come pure questa nella cerchia che trovasi appoggiata alla religione sono senza dubbio dipendenti da detta Direzione, così non può essere diverso riguardo ai riferiti giorni.

104. La stessa Direzione o chi per essa pei casi d'ur-

genza che occorrono straordinariamente e per cui perciò non può provvedersi con eccezioni fisse di cui al N. 101, deve credersi facoltata a dispensare dal divieto del lavoro ossia a permetterlo in detti giorni.

105. Qui si potrebbe chiedere se per l'istruzione morale possano essere destinati anche altri tempi o periodici, o straordinarii. Si risponde che li giorni surriferiti si dovrebbero avere per sufficienti purchè l'istruzione fosse fatta a dovere e così in due riprese fossero ripetuti gli stessi insegnamenti, onde potessero successivamente i religionarii recarvisi gli uni, mentre gli altri accudiscono agli affari di casa; ad ogni modo possono ammettersi anche altri tempi, però colla dovuta moderazione, e su di ciò appartiene pure alla suddetta Direzione il provvedere e sorvegliare.

106. Nei giorni e tempi suaccennati per l'esercizio della religione e per l'istruzione si potranno ammettere allegrie, divertimenti? Si risponde che sarebbe a desiderare che non avessero luogo, poichè se non altro, servono di distrazione e non lasciano che si mediti sulle cose insegnate e vi si rifletta acciò rimangano impresse e producano la convinzione. Ad ogni modo si possono ammettere a convitto quelli che vengono da fuori paese e fare altre allegrie moderate per favorire la buona unione e l'amicizia, fonti di utili risultati.

107. E nei giorni di astinenza e di digiuno praticabili porchè temperanti le passioni ed influenti quindi pure sulla moralità (N. 35) si potranno le allegrie ed i divertimenti ammettere? Sembra ovvio potersi rispon-

dere che devonsi evitare quelle allegrie e quei divertimenti che sarebbonvi contrarii, come se importassero anche solo ordinario consumo di commestibili, potendosi gli altri ammettere però con qualche riservatezza, e purchè non eccitanti le passioni a cui si cerca con detti mezzi di andare all'incontro.

108. Oltre all'istruzione poi suaccennata il personale religioso deve pure a parte istrurre nel religioso-morale *i ragazzi dei correligionarii ed i novizi adulti* che volessero *ascriversi a qualche religione*, essendo chiaro che per chi ne sa ancora nulla vi vuole uno speciale lavoro, nel mentre l'ordinaria istruzione serve solo a mantenere vive ed ampliare le prime avute cognizioni. Non senza proposito dissi *i ragazzi dei correligionarii*, poichè il volere istrurre i ragazzi di quelli che hanno altra religione sarebbe un volere far violare a vece di fare osservare la morale portando naturalmente detti ragazzi a distaccarsi dai loro genitori, o quanto meno a disaffezionarsene, e così a violare i doveri di famiglia; e non senza motivo pur dissi gli *adulti novizi che volessero ascriversi a qualche religione*, poichè non devonsi in altra religione accettare quelli che ne hanno già una, solendo accadere che poi non ne abbiano più nessuna con non credere più nè all'una, nè all'altra; è quindi dell'interesse stesso religioso-morale il non accettare simili adulti, a meno che la religione che già hanno non si occupi di morale, o professi una morale in complesso cattiva; e da ciò si scorge cosa si debba dire del *proselitismo*. Altro sarebbe se si trattasse

di ragazzi di ignoti genitori, o d'un cambiamento di religione di un gran numero in massa con parte del personale religioso rispettivo, poichè questo può preparare gli animi all'altra religione, e coll'ascendente fargli abbracciare a dovere la nuova scielta religione. Altro pure sarebbe se si trattasse di colpi, ossia rivoluzioni di religione, tentati da coloro che vogliono instituire nuove religioni, od anche soltanto riformare le già esistenti, i quali colpi, le quali rivoluzioni, quand'anche non legittime da principio, se poi riescono, e portano un utile all'umana specie, al di lei ben essere, diventano legittime ed ammessibili.

CAPO IX.

Delle conseguenze derivanti dalla natura dell'Essere superiore in confronto della natura umana, riflettenti direttamente l'uomo, ossia delle preghiere e simili.

109. L'uomo vedendo nella scienza e potenza dell'Essere superiore, supposta estesa come al N. 34, la possibilità di fargli del bene, e di evitargli futuri mali, di liberarlo da mali che già soffre (qualora non creda essere superflue le preghiere a questo proposito, e non avervisi riguardo, come invece si ricava dallo stesso N. 34 essere conveniente che si creda) resta naturalmente portato a ricorrere a lui, a pregarlo per tali cose.

110. Inoltre scorgendo nella stessa scienza e potenza la possibilità di aiutarlo a fare il bene, a fuggire il male

resta pure indotto ad analoghe preghiere per conseguire un tale scopo tanto più, che commesse cattive azioni, per cui venga a meritare il castigo non può poi tenersi certo del perdono.

111. L'uomo vedendo pure nella misericordia di detto Essere la possibilità di perdonargli le cattive azioni (N. 15), e così di sfuggire il castigo che ne conseguiterebbe anche nell'altra vita, si sente eziandio portato a ricorrere per tal fine al medesimo e pregarlo.

112. Si sente pure portato a ricorrere a detto Essere, a pregarlo per la liberazione dei trapassati dal castigo, in cui possono trovarsi, massime di quelli con cui passassero rapporti di parentela, d'amicizia, o conoscenza, a meno che creda ciò inutile a senso del N. 59.

113. Quando si ritiene d'avere ottenuto un beneficio, un aiuto, si è naturalmente portati ad esternare ringraziamenti. Quindi ne scaturiscono altre preci così dette di rendimento di grazie verso l'Essere superiore, da cui si creda aver ricevuti soccorsi, beneficii.

114. Fra le varie preghiere sin qui accennate sono ammessibili quelle indiritte ad ottenere l'aiuto a fare il bene ed a fuggire il male, siccome la cosa più direttamente tendente al ben essere dell'umana specie, come pur quelle che mirano ad ottenere il perdono, mentre vivesi, delle commesse colpe, tendendo anche quest'ultime preghiere allo stesso fine della moralità, e conseguente ben essere della specie umana, giacchè il perdono mette nello stato normale colui che ha mancato, e così in condizione da poter con frutto di nuovo

fare il bene e lasciar il male; come sono pur ammessibili le relative preci di ringraziamento. Tutte codeste preghiere sono ad inculcarsi in qualsiasi ben intesa religione, siccome quelle che servono anche nel loro materialismo a tenere gli animi inclinati e volonterosi alla moralità. Per altro anche in ciò non vi deve essere eccesso, che non potrebbe a meno di tornare a danno, come per consimile materia già si disse al N. 99. Quanto alle altre preghiere per ottenere vantaggi, per impedire mali futuri, per essere liberati da mali che già si soffrono e pei defunti l'averle, o non per ammessibili dipende da ciò che è detto alli numeri 109 e 112.

115. Siccome poi tra gli uomini si alimenta la buona propensione degli uni verso gli altri e si dimostra gratitudine di ricevuti favori ancor più coll'essere liberali, con far regali che colle semplici parole, così facilmente e naturalmente si trasporta quest'idea all'Ente supremo, e si è indotti a fargli offerte per averlo propenso, e per dimostrargli la nostra gratitudine per creduti favori. Queste offerte appaiono pertanto dettate dagli stessi motivi suaccennati per le preghiere. Quanto poi alla loro ammessibilità sono applicabili gli stessi principi pur sovra declinati per le preghiere stesse, colla cautela però anche pei casi ammessi che le offerte non eccedano il bisogno strettamente del personale e locale religioso, come si disse al N. 80 per quelle di culto.

116. E siccome inoltre l'uomo si lascia indurre dap-

presso anche a promesse a prestarsi al suo simile, così traducendo questa qualità pure all'Essere superiore si possono fare promesse al medesimo, ossia voti pel caso ottengasi ciò che si desidera, e di qui nascono altre preghiere, altre offerte rese obbligatorie dalla promessa, ossia voto; al riguardo di quali preghiere, ed offerte sia pei casi, in cui si debbano avere per ammessibili, sia per la cautela quanto alle offerte si ripete il già sovra detto, aggiungendo rapporto a queste ultime, che le medesime non meritano gran favore, poichè partono da un'idea non troppo onorifica all'Ente supremo, quasi cioè fosse venale.

117. Quanto poi si disse in questo capo può anche accomodarsi agli esseri secondarii, di cui al N. 72, prendendoli come intercessori, protettori, e per questa via devonsi pur tenere le norme, ed i limiti suaccennati, essendo facilissimo il dare in esorbitanze, come quelle accennate al N. 81, se si perde di vista la bussola principale *la moralità*, pel cui conseguimento è veramente legittimato qualunque atto religioso.

Dalle cose premesse si deduce però non doversi prendere come intercessori, protettori di corpi morali, poichè per questi non è il caso di ricorso per ottenere di fare il bene, di fuggire il male, o di ottenere il perdono delle colpe, cose tutte individuali; tanto più poi quando il corpo morale contiene individui di religioni diverse, nulla per altro ostando, che più individui ricorrano ad un medesimo intercessore, protettore.

Sovra del che, come sul resto del presente capo deve la Direzione pel religioso, di cui al N. 18, pur vigilare.

CAPO X.

Degli atti religiosi, che sebbene non comprensibili sotto il nomi di culto, o di preghiere, si devono pur tuttavia, perchè conducenti anche alla morale, ammettere in qualsiasi ben intesa religione.

118. Come si osservò alli numeri 80, 81 e 117, il culto e le preghiere sono veramente sostenibili per lo scopo di ottenere il ben essere dell'umana specie per mezzo della morale; quindi si possono pur sostenere altri atti religiosi, come quelli già accennati alli numeri 66 e 68, chiaramente tendenti a favorire la morale, e per essa lo scopo del ben essere umano, quali sarebbero quelli, di cui si va a discorrere.

119. Stabilita una ben intesa religione importa il farla proseguire nei discendenti dai religionarii, quindi questi devonsi proclamare come tenuti ad allevare la propria prole nella loro religione, e per assicurare una tal cosa dichiararе obbligati a presentare al personale religioso la stessa prole, e questa presentazione conviene sia autenticata da un atto religioso, che imponga un suggello, e faccia riconoscere la presentata prole, come aggregata alla medesima religione con imposizione principalmente d'un nome per identificarla.

120. Varie possono essere le pratiche in proposito, e purchè siano atte pel fine surriferito possono indifferentemente ammettersi. Codeste pratiche siccome tendenti a far sì, che poi la prole sia istrutta nel religioso-morale, sono senza dubbio commendevoli.

121. Le stesse pratiche sono pure lodevoli da bel principio dell'instituzione, o riforma di religione su ciascun individuo che voglia abbracciarla, come pure nel caso di una conversione individuale od in massa, come al N. 108, poichè l'atto religioso, con cui si rivesta la accettazione, serve a rendere più ferma e stabile la scelta della religione stessa colla sua morale, ed in questi casi puossi pur praticare l'atto religioso sulla prole ancora infantile dei convertiti. E quanto a questa prole come pure al riguardo di quella, di cui al N. 119, puossi pure, giunta che sia all'uso di ragione, praticare un atto religioso di conferma, per meglio assodarla nell'abbracciata religione, e ciò pel bene sempre maggiore della morale.

122. Nel contrarre matrimonio devesi avere pure per contratto l'obbligo di educare la prole nella propria religione, e nella morale scopo di essa, importando, come si accennò al N. 119, il farla proseguire nei discendenti. Per questo motivo e più specialmente ancora perchè dal matrimonio nascono varii doveri morali egli è convenientissimo di rivestire le contratte nozze con un atto religioso, onde impegnare il più che sia possibile chi contrasse matrimonio ad eseguire gli obblighi, che indi ne nascono. Quest'atto religioso

può pur essere di varia forma, purchè sempre foggiato in modo da ottenere il detto fine.

123. Dall'obbligo di educare la prole nella propria religione, a quale obbligo devonsi intendere, come sopra, astretti i contraenti matrimonio nell'atto stesso, che lo contraggono ne segue, che contraendosi matrimonio tra persone di religione diversa, ne nasca un contrasto d'obbligazioni. Inoltre nell'ipotesi di tali coniugii mal si potrebbe rivestirli di pratiche religiose, poichè quelle della religione d'un coniuge non sarebbero pur quelle dell'altro coniuge. Per le quali considerazioni egli è a desiderare che i matrimonii si contraggano sempre tra persone della stessa religione. Per altro non potendo variare i precetti di morale, anzi che si tien dietro ai presenti insegnamenti, neppure gran che quelli puramente religiosi, può anche ammettersi, se non per regola generale, almeno per eccezione, il coniugio tra persone di differente religione, potendosi il rito religioso, ossia non essendo impossibile che questo rito nell'interesse dell'un coniuge si compia dal personale religioso, che gli è proprio, e viceversa nell'interesse dell'altro coniuge e purchè pure nel conchiuderlo si stabilisca in quale delle due religioni si debba la prole educare, potendosi anche pattuire, che la sia parte nell'una, e parte nell'altra religione.

124. L'immortalità dell'anima umana è fondamento di religione diretto al fine della morale (N. 15) conviene quindi pel bene della morale, che quest'idea d'immortalità sia mantenuta viva il più possibile; a

questo fine, oltre le pratiche religiose negli estremi della vita, ed il procurare rispetto ai sepolcri anche con pratiche religiose, conduce senza dubbio, e più potentemente l'atto religioso di sepoltura per fare vedere che morto il corpo non è tutto finito. Le forme di quest'atto possono pure essere differenti, ma purchè foggiate in modo, che attestino l'immortalità dell'anima del defunto sono tutte ammessibili. Di quest'atto come pure di quelli, di cui alli numeri 119, 121 e 122, se ne possono tenere, anzi è lodevole che se ne tengano distinti registri dal personale religioso per gli effetti religiosi.

125. Sebbene la scienza, la potenza e la giustizia, di cui deve credersi rivestito l'Essere superiore (numeri 15 e 34) sembrino dover bastare perchè ognuno adempia al proprio ufficio, e richiesto da chi è in ragione di richiederlo, dica la verità, ad ogni modo dimostrato avendo, e dimostrando tuttora l'esperienza, che il promettere specificamente l'adempimento del proprio incarico, e l'attestare qualche cosa chiamando l'Essere suddetto in testimonio della promessa, e dell'attestazione, ha spesso molta efficacia pel ben operare, massime se tal atto per sè religioso venga rivestito con forme religiose, egli è il medesimo ad ammettersi in qualunque ben intesa religione, anche con pratiche varie, purchè tutte foggiate in modo da collimare allo scopo di tale atto religioso.

126. Del resto il rivestire di forme religiose maggiore o minore numero di atti non comprensibili sotto

li nomi di culto o di preghiere, dipende dalla minore o maggiore civilizzazione degli individui, dei popoli, e così la cosa sta in ragione inversa.

Devesi però badare di non eccedere, relativamente sempre alla minore o maggiore civiltà nel rivestimento con forme religiose di atti, come sovra, estranei al culto ed alle preghiere, poichè la troppa relativa abbondanza produrrebbe l'effetto di fare perdere la stima per tali atti, e così anche per quelli fra essi, cui importa moltissimo pel bene della morale, siano tenuti in molto conto, e rispettati, non vedendo la maggior parte tanto pel sottile da sapere distinguere gli uni dagli altri, locchè, come anche il resto di questo capo deve pur richiamare l'attenzione della Direzione pel religioso, di cui al N. 18.

CAPO XI.

Delle religioni in rapporto ai Governi e come debbano questi maneggiarsi in proposito.

127. Si disse al N. 9 che il campo religioso, propriamente detto, comincia là ove cessa quello della scienza, e forza operativa umana. Ora qui si aggiunge, che il campo dei Governi giunge solo sino al limite, ove comincia quello religioso, e che quindi sta nella cerchia della scienza e forza operativa umana. Per altro tanto le religioni, quanto i Governi dal loro proprio

rispettivo campo surriferito agiscono su d'un punto, su d'un oggetto medesimo, cioè sull'umana specie, e sulle cose per rapporto all'umana specie.

Si disse alli numeri 7 e 15 che le rivelazioni, le profezie, i miracoli, i premi e castighi massime del dopo morte, formano materia di religione, ossia del campo propriamente detto religioso; ed alli numeri 28, 31, 37, 38, 43, 46, 47, 49, 55, 58 e 59, che le rivelazioni sono parte sostanziale di religione, e cosa non di tutti i tempi, che le profezie ed i miracoli sono famulativi delle rivelazioni, e cosa pure non di tutti i tempi, e che i premi e castighi massime dell'altra vita sono anche parte sostanziale di religione, e poggiati sulle rivelazioni, e perciò pure cosa non di tutti i tempi, cose tutte in sostanza, che non si possono maneggiare, accreditare all'opportunità, come e quando si vuole. Dal contenuto dei rilevi qui premessi si scorge che i Governi non sono alla portata di crear religioni, nè di riformarle e che trovansi nella necessità di dover trar partito pel bene dell'umanità delle religioni altrimenti introdotte e stabilite.

128. Si disse al numero 8, che chi possiede la scienza e la forza operativa eccedente quella dell'uomo (che sono appunto il campo religioso propriamente detto), deve credersi che possegga pure la scienza e la forza operativa umana (che sono il campo governativo); quindi si scorge che il campo religioso può assorbire anche per intiero il campo governativo, ossia immedesimarselo al segno da formare un solo campo tutto

religioso, scorgendosi pure viceversa dal numero precedente che il campo governativo non può assorbire, non può immedesimarsi, neanche in parte il campo propriamente detto religioso. Dalle premesse si scorge pure che senza confondere il campo governativo col propriamente religioso, cioè senza dargli una forma religiosa, può un tal campo dirigersi eziandio da chiunque diriga l'altro campo, ossia la religione, non però viceversa può il campo religioso dirigersi da chiunque diriga il campo governativo.

129. Quanto all'immedesimare il campo governativo col religioso, ossia farlo assorbire da questo, se le religioni avessero per guida il benessere dell'umana specie, come in questi insegnamenti si inculca, non ne deriverebbe quindi danno, anzi vantaggio facendosi il tutto collimare insieme allo stesso fine, senza che così ne nascano divergenze, dovendo i Governi avere pure per fine il benessere dell'umana specie; ma siccome per l'abuso o per la poca antiveggenza degli institutori e riformatori di religioni o dei loro successori (numero 18 in principio), che si lasciassero trarre da altro fine, e non da quello principalmente del comun benessere, ne potrebbero venire cattive conseguenze, così in questa ipotesi non conviene che il campo governativo sia assorbito dal campo religioso; e quanto al lasciare, che chi dirige la religione abbia anche un Governo a dirigere, almeno di nome e di diritto, se non di fatto, senza confonderlo col religioso, e comunque piccolo, sembra cosa conveniente ed ammessibile

nel caso che varii Governi dipendano pel religioso da una stessa Direzione o Direttore-capo, essendo in questo caso del loro rispettivo interesse, anche per punto d'onore, il non dipendere da Direzione o Direttore-capo suddito di altro Governo; però il meglio e più logico sarebbe il non avere Direzione o Direttore-capo comune, ma averlo in ciascun Governo suddito di esso Governo stesso (numero 18 in fine).

130. Posti poi per separati di Direzione, li due campi religioso e governativo, e posto che debbono ambi agire su d'un punto, su d'un oggetto medesimo (num. 127), e per lo stesso fine del comune benessere (num. 129), ne segue non potere nè l'uno, nè l'altro deviare da detto fine, e viemmeno porsi l'un l'altro ostacolo a tendero ad esso; ne segue pure potersi e doversi tale deviamento ed ostacolo vicendevolmente ribattere, cioè per parte delle religioni con professare ognora buona morale, e per parte dei Governi con espellere e non ammettere quelle religioni che o per non occuparsi di morale o per avere una morale viziosa fossero inutili o contrarie a detto fine, a meno che siano tali da potersi e volersi da sè raddrizzare ed emendare; anzi ne segue ancora doversi coadiuvare l'un l'altro, cioè le religioni con secondare i Governi colle loro esortazioni ai religionarii, al conseguimento di detto fine, ed i Governi con ammettere e favorire quelle religioni che tendono al comune scopo, essendo per altra parte, come si dimostrò alli numeri 16 e 18, così fatto religioni necessarie per ottenere cogli altri mezzi il

benessere dell'umana specie. Questo favore però dei Governi per le religioni deve essere ragionato. Quindi, p. e., se il personale religioso non è in numero sufficiente, devonsi favorire i mezzi per aumentarlo, ma giunto al punto della sufficenza, il favore deve limitarsi a mantenerlo in tal punto, e non più favorire, ma anzi contrariare il maggior aumento; lo stesso dicasi dei locali per l'esercizio delle religioni, e la stessa cosa quanto ai mezzi pel sostentamento e manutenzione del personale e locale religioso. Gli stessi principii regolatori servono pei dì d'esercizio delle religioni e per tutte le altre materie religiose; finchè sono nel limite strettamente necessario, quanto meno chiaramente utile, e vieppiù se al disotto, si devono favorire, proteggere, non così poi se lo eccedono, dovendosi anzi in questo caso procurare dai Governi che si tolga l'eccesso. Le religioni devono essere favorite pur colle leggi coercitive, ossia penali, come si favoriscono tutte le altre instituzioni utili ai Governi; però in via di *difesa* soltanto, cioè coll'impedirne il disprezzo; non devesi in ciò andare più oltre, e così non devonsi stabilir coercizioni, per esempio contro chi o non ha religione, o non adempie i doveri religiosi di quella a cui dice appartenere, o l'abbandona, poichè ciò che possono pretendere i Governi si è la moralità, e purchè il cittadino sia morale per nulla influisce che lo sia piuttosto con questo, che con quell'altro mezzo, e per altra parte le religioni forzate non ottengono quella morale che si vuole ottenere colle religioni, che si è una morale in-

terna, una morale che provenga dalla coscienza, che si osserva, perchè si crede d'avere ovunque per testimonio l'Essere superiore. Quindi si scorge non potersi dir bene dell'ingerenza diretta governativa in materia religiosa, come pure, p. e., avverrebbe coll'impedire con pene il lavoro, il commercio e simili nei giorni destinati pel culto; tutto al più se trattasi di operazioni per cui spetti ai Governi il fissare piuttosto un giorno che l'altro, come fiere, mercati, atti di funzionarii governativi, ecc., può dirsi dover essi a preferenza scegliere giorni estranei al culto, se quindi però non venga pregiudicio. Molto meno poi devesi lasciare alla Direzione religiosa lo stabilire coercizioni, che possano produrre conseguenze simili a quelle che producono le coercizioni governative, e viemmeno lo applicarle con pretendere poi dai Governi stessi che le facciano eseguire. Le leggi coercitive, ossia penali, devono pure estendersi ai trasmodamenti, ossia abusi del personale religioso nel proprio ufficio, poichè frenando tali trasmodamenti si favoriscono, e si difendono le religioni, e tanto più poi se gli stessi trasmodamenti sono dannosi non solo alle religioni direttamente ed indirettamente ai Governi per conseguenza, ma pur nuociano direttamente a questi ultimi. Pare quindi, che non si potrebbero lodare quei Governi che si regolassero diversamente e concedessero il così detto *braccio secolare*, e si restringessero alla così detta *appellazione come d'abuso*.

131. Sebbene poi i Governi non si trovino alla por-

tata di creare religioni, nè di riformarle (numero 127), e neppure di dirigerle (numero 128), ossia di dirigere gli affari religiosi, è però a loro portata, anzi è di esclusiva loro sfera il dirigere ciò che non è religioso, ossia che non è tale, per cui debbasi ripetere la suscettibilità dall'Essere superiore (numero suddetto 128) tuttochè avente relazione col religioso. Perciò spetta ai Governi il provvedere per questioni sui beni di qualunque specie, tuttochè convertiti in uso religioso, non cambiando tali beni per questo di natura, e loro pure spetta, per la stessa ragione, il diritto in via amministrativa sugli stessi beni; perciò spetta parimente agli stessi Governi il provvedere su atti, tuttochè rivestiti di forma religiosa, per quanto sono o producono effetti della sfera del campo governativo, non potendo il rivestimento di religioso cambiare la natura loro o di detti effetti; perciò loro anche spetta l'autorità sulle persone addette al religioso nel campo governativo, come se al religioso non fossero addette, non togliendo in esse la qualità di religioso i loro rapporti col campo governativo; oltre la repressione, di cui nel numero precedente, dei loro abusi nel proprio ufficio. Sembra quindi, che non potrebbero lodarsi quei Governi che si restringessero a prendere informazioni su ciò che si opera dal personale religioso intorno ai beni addetti alla religione, od intorno ad atti rivestiti di religioso, per quindi concederne o non l'assenso, così detto *placito* od *exequatur*, parendo meglio invece che ne abbiano l'ingerenza diretta, essendo tal

pratica di restringersi, cioè solo a prendere informazioni, lodevole bensì nelle inchieste intorno alle persone per l'assenso a fattale collazione di qualche ufficio religioso, giacchè tal collazione, come si deriva dal numero 66, non conviene sia compresa negli attributi dei Governi. Non potrebbero poi pure lodarsi quei Governi che dipendessero dal personale religioso per constatare la nascita, lo stato coniugale e la morte dei cittadini, cose sostanziali, poichè da esse dipende l'esperimento di varii diritti politici e civili. Havvi tuttavia cose per cui i Governi sono compatibili se dipendono dal religioso, come sarebbero, per esempio, i nomi delle persone (numero 119) che anche nei registri civili non si può evitare che siano religiosi; le Ere, ossia epoche da cui comincia il conteggio degli anni, le quali quasi tutte hanno un'origine religiosa; così pure i nomi di alcuni mesi e giorni; poichè in simili cose il religioso ebbe, ed ha una preponderanza, un'influenza tale che è impossibile ai Governi il battere altra strada loro propria, e d'altronde non sarebbe neppur conveniente per la confusione che ne potrebbe nascere.

132. Senza deviare dalle norme tracciate ai Governi nei due numeri precedenti, che sempre si devono osservare, altre norme devonsi inoltre tenere, che possono essere diverse secondo che avvi in uno Stato una sola religione, o quasi sola, oppure più religioni, di cui ciascuna abbia una certa estensione.

E primieramente nei Governi, in cui si verifica la prima ipotesi, deve essere loro cura il far sì che

prosegua, poichè l'unità di religione, siccome più consona per la buona armonia, e per l'accordo d'ogni pratica fra i cittadini, e così anche di quelle di religione, è da preferirsi alla moltiplicità, e ad ottenere un tale scopo possono dichiararle rispettivamente sole religioni dello Stato, con osteggiare l'introduzione di altre religioni, e l'ampliazione delle piccole frazioni delle già introdotte. Non è però il caso che si debba dai Governi a motivo di proteggere le rispettive religioni dello Stato escludere da diritti politici o civili i *seguaci* delle altre già introdotte religioni, non essendo ciò necessario per far sì che si mantengano dette religioni dello Stato quasi sole, ed avvenendone per altra parte danno agli stessi Governi, in quanto che detti *seguaci* parzialmente trattati anche nel campo governativo non prenderebbero il dovuto interessamento pel pubblico bene.

In secondo luogo potendosi come si osservò al N. 92, esercire la religione anche in pubblico, fuori cioè degli edifizi, un tal uso sarebbe a proibirsi massime nella seconda delle due surriferite ipotesi, qualora ne nascessero sconcerti; e per verità i Governi diretti fra altro a tutelare la pubblica quiete devonsi credere investiti del diritto di emanare simile proibizione, bastando d'altronde per lo scopo delle religioni ossia per ottenere il bene che da esse si ricava, che si esercitino in edifizi, e non in pubblico.

In terzo luogo non sembra pure nella seconda ipotesi, ammessibile l'intervento in corpo delle autorità governative nelle funzioni religiose, non potendo

a meno di accadere, che dette autorità siano in parte di una, in parte di altra, ed altra religione, a talchè il riunirle alle stesse funzioni sarebbe cosa contraria alla coscienza religiosa, ed il concorrere ciascuna alle funzioni rispettive della religione propria solamente non presenterebbe sufficiente rappresentanza. Ma anche nella prima ipotesi di una sola, o quasi sola religione, sebbene non si incontrino i surriferiti inconvenienti, pare non potersi lodare cotale intervento in corpo, poichè il solo individuo è capace di religione, di istruzione (N. 117), e varii individui in corpo non fanno sì, che ciascuno di essi pratichi maggiormente la religione sii più istruito o giovino maggiormente agli altri.

In quarto ed ultimo luogo, e massime nella seconda ipotesi, di più religioni cioè di una certa estensione nel medesimo Stato, sembra che i Governi debbano evitare di immischiare nelle materie da essi dipendenti cose religiose, non essendo fattibile di prenderle da tutte le religioni, e non potendo tali cose prendendole da una sola religione essere per lo più accette agli addetti alle altre religioni sia sudditi, che stranieri, salvo inevitabili casi consimili a quelli di cui in fine del numero precedente.

133. Le norme sin qui tracciate pei Governi in rapporto alle religioni vennero derivate, come il lettore avrà scorto, dalla natura del campo governativo in confronto di quello religioso, e dal fine del ben essere dell'umana specie al quale devono mirare ambidue i

campi governativo e religioso, sebbene quest'ultimo occultamente, ossia sotto altro *scopo*, quello cioè della salvezza dell'anima, del bene spirituale (numero 18) quale *scopo* quindi devesi pel bene dell'umanità ritenere non conseguibile senza l'osservanza pure di tutto ciò, che sia conducente al detto fine e senza l'evitamento di tutto ciò che sia al medesimo fine contrario. Nell'agire i Governi secondo le succennate norme non escono dal proprio campo, nel mentre promuovono nel miglior modo il conseguimento del detto fine. La stessa guida deve servire per ricavare le altre norme, che in questa materia possono occorrere ai Governi. La natura del campo religioso, ed il detto fine del ben essere dell'umana specie serviranno pure di guida, come lo stesso lettore avrà eziandio scorto, pei varii insegnamenti di religione più sopra svolti, i quali pure non escono da questo campo, ed in pari tempo sono nel miglior modo confacenti all'ottenimento del fine medesimo, e la stessa guida devesi tenere per gli altri occorrenti insegnamenti di religione.

Stando a queste dottrine non vi dovrebbero nascere urti, ragionevoli per ambe le parti, d'opinione, o d'azione tra le religioni ed i Governi. Potendosi tuttavia dare simili urti, se non in quanto ai principii generali, almeno nella loro pratica applicazione, e così accadere, che intorno allo stesso caso si pensi, o si voglia operare in modo diverso per essere sostenute ambedue le opinioni, ambidue i modi di agire da plausibili motivi, in questa ipotesi egli è di tutta convenienza

il rintracciare la maniera di togliere di mezzo simili collisioni.

A questo scopo egli sarebbe a ritenersi che le religioni siano indipendenti soltanto di fatto, ma non di dritto dai Governi; di *fatto* perchè i Governi non si trovano alla portata di crear religioni, nè di riformarle (N. 127), e neppure di dirigerle (N. 128) ossia di dirigere gli affari religiosi; non *di dritto* perchè gli stessi Governi devono in un cogli altri mezzi, che sono a loro portata, e nelle loro mani pur far servire pel conseguimento del ben essere il mezzo religioso (N. 130); essendo loro scopo tale ben essere hanno dritto a tutti i mezzi ad esso conducenti, hanno dritto di farli agire tutti quanti sono, ed agire in modo da non nascerne, da evitarsene urti, collisioni; dal che ne segue *che nei casi ragionevolmente dubbi, la bilancia dovrebbe preponderare pei Governi*, ed ecco trovata la ricercata maniera di impedire di tor di mezzo cotali collisioni. A sostenimento di questa tesi si aggiugne:

1° Che i Governi hanno viste più estese, meno soggette ad interessi di classi, e quindi probabilmente più giuste, potendo d'altronde ritenersi essere le viste religiose nel loro fondo pur un prodotto della facoltà scientifica umana (numeri 8, 18 e 35);

2° Che nel caso vi siano in un medesimo Stato più religioni, egli è conveniente per l'uniformità in tutto lo Stato, che le viste governative preponderino;

3° Che le religioni devono coadiuvare, colle loro esortazioni ai religionarii, i Governi al consegui-

mento del loro fine (detto N. 130) al quale non si può dire, che dessi non tendano per ciò solo, che seguendo opinioni, o modi di agire poggiati a plausibili motivi, le opinioni ed i modi di agire contrarii siano poggiati a motivi di egual peso.

134. Il piano proposto, avilluppato e ragionato, di cui nel numero precedente, acquista maggior luce ed evidenza dal paragone, che se ne può fare con ciò che accade nella musica. In essa avvi chi fa da primo, ed avvi chi fa da secondo; ambe le parti vogliono ottenere lo stesso scopo. Chi fa da secondo è indipendente da chi fa da primo in quanto che è egli, che maneggia il proprio istromento, ma non ne è totalmente indipendente in quanto che è obbligato a maneggiarlo in modo da accompagnare chi fa da primo, il quale obbligo cessa tosto che si sente chiaro che chi fa da primo distona e devia dal proposto comune scopo, anzi vi sottentra la ragione, ed il dovere di richiamarlo alla retta via; ma frattanto finchè il distono è dubbio, finchè non è chiaro, chi fa da primo è in ragione di essere seguito, d'essere accompagnato nel suo procedere. Giusta il suddivisato piano i Governi sarebbero in diritto di fare da primo, le religioni dovrebbero fare da secondo regolandosi gli uni, e le altre nel loro rispettivo campo come a un dipresso i primi, ed i secondi in musica. Tenendo questo modo di agire non possono nascere, e si evitano quei dissidii, che altrimenti avrebbero luogo con danno del comune ben essere, e si farebbe senza

di quelle conciliazioni così dette *concordati*, che non avrebbero motivo di esistere.

135. Chinderemo coll'osservare ancora ai Governi, che se le religioni aventi una buona morale sono un mezzo per essi conducente cogli altri mezzi ad ottenere il comune ben essere (N. 130), questo mezzo può tornare più o meno efficace, secondo che esse religioni si accostano nella loro foggia più o meno ai sovra svolti insegnamenti, e possono anche essere istrumento almeno in parte nocivo più o meno, secondo che più o meno dagli stessi insegnamenti aberrano, ossia si discostano. Fra le varie aberrazioni da detti insegnamenti quelle che più nuocer possono ai Governi, sono li troppi riti, la troppa esteriorità sia del personale, che del locale religioso, la troppa ricchezza, poichè nel mentre coi troppi riti vi si abituano i cittadini al punto di sentirne danno dal lato della morale (numeri 25 e 26) viene in essi dal resto ecclissato il sentimento di rispetto per le autorità governative e sue provvidenze, che si fanno ai loro occhi scomparire soprafatte dal bagliore del ramo religioso. I Governi che si trovassero in queste circostanze, si potrebbero dire precarii, e sotto un'influenza nociva religiosa, massime se ancora la Direzione religiosa-capo fosse posta fuori dai loro Stati; perlocchè o soffrendo l'impero di tale precarietà ed influenza, dovrebbero trasandare alle volte alcuni loro doveri verso la società per non irritare forse ed inimicarsi il personale religioso, o volendoli ciò non ostante adempire dovrebbero esporsi al rischio, ed

avere il coraggio di passare per irreligiosi, anche col pericolo di soqquadri, qualora si volesse dallo stesso personale religioso tentare di impedire, ossia sospendere l'esercizio dei riti di religione, dei quali i cittadini, siccome troppo abituati, mal si adatterebbero a star senza non meno, che se loro venisse tolto il pane, in qual caso potrebbero i Governi trovarsi nella necessità di indietreggiare dal loro assunto e subire la legge.

Procurino adunque i Governi, per quanto sta in loro, che le religioni le quali non lo siano già, si portino a poco a poco quanto meno a modellarsi sostanzialmente secondo i presenti insegnamenti con aver d'occhio il raddrizzamento delle suaccennate aberrazioni, ove esistano, e di quelle altre che al lume massime degli stessi insegnamenti si facciano nei loro Stati manifeste, il conseguimento d'una qual cosa verrebbe al certo molto accelerato se si lasciasse ovunque libero il discutere in materia di religione nel senso di questi insegnamenti.

INDICE